DIRETTIVA 2000/48/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2000

recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 2000/42/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [3], modificata da ultimo dalla direttiva 2000/42/CE, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [4], modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione [5], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 98/47/CE della Commissione [6] ha disposto l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di una nuova sostanza attiva, l'azossistrobina, da utilizzarsi unicamente come fungicida, senza peraltro precisare le condizioni particolari che possono influire sulle colture che possono essere trattate con prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina.

(2) La direttiva 1999/71/CE della Commissione [7] ha stabilito le quantità massime consentite di residui di azossistrobina in e su tutti i prodotti disciplinati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.

(3) Nel fissare le suddette quantità massime di residui di azossistrobina si è riconosciuto che tali quantità devono essere tenute sotto controllo e modificate per tener conto di nuovi dati ed informazioni. La direttiva 1999/71/CE ha riconosciuto che le quantità massime provvisorie di residui stabilite a livello nazionale per altri cereali ed ortofrutticoli devono essere stabilite dagli Stati membri nell'ambito della relativa autorizzazione per prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina e devono essere comunicate alla Commissione nel quadro del disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Per agevolare tale possibilità, alcune delle quantità previste nella direttiva 1999/71/CE sono state stabilite a titolo provvisorio con la facoltà degli Stati membri di concedere ulteriori autorizzazioni per nuove utilizzazioni, notificando alla Commissione nel quadro della procedura prevista dal succitato articolo. Detto articolo prevede che qualora sia in vigore una quantità massima provvisoria a livello comunitario e qualora la nuova utilizzazione autorizzata possa condurre a livelli più elevati, lo Stato membro autorizzante debba stabilire a livello nazionale, prima che venga concessa l'autorizzazione, un livello massimo provvisorio di residui conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

(4) Al fine di garantire un'efficace tutela dei consumatori contro l'esportazione a residui in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è stato ritenuto prudente, nell'adottare la direttiva 1999/71/CE, stabilire quantità massime di residui provvisorie al livello inferiore di determinazione analitica per tali prodotti. La fissazione a livello comunitario di dette quantità massime provvisorie di residui non esclude che gli Stati membri possano concedere autorizzazioni provvisorie per utilizzazioni dell'azossistrobina su detti prodotti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

(5) Ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, gli Stati membri devono applicare i principi uniformi previsti all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE per la valutazione, in particolare, di un fascicolo conforme ai requisiti specificati all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, presentato dal richiedente l'autorizzazione. L'allegato III, parte A, sezione 8, della suddetta direttiva prevede che i richiedenti presentino determinate informazioni comprendenti le quantità massime proposte di residui, unitamente alla giustificazione e alle stime complete dell'esposizione potenziale e reale attraverso la dieta e attraverso altri modi. L'allegato VI, parte B, punto 2.4.2 e parte C, punto 2.5, della medesima direttiva prevede che gli Stati membri valutino le informazioni presentate riguardanti l'incidenza sulla salute umana o degli animali derivante dai residui e quella sull'ambiente nonché prendano decisioni in merito alle autorizzazioni che garantiscano che i residui presenti corrispondono alle quantità minime del prodotto fitosanitario necessario per ottenere un controllo adeguato conforme alla buona pratica agricola, applicato in modo tale che i residui al momento del raccolto, della macellazione o dopo la conservazione, a seconda del caso, siano ridotti al minimo.

[1] GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.
[2] GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51.
[3] GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.
[4] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[5] GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.
[6] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.
[7] GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

(6) Sono stati presentati nuovi dati per utilizzazioni di azossistrobina su riso, banane, pomodori e cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile. Tali nuovi dati sono stati esaminati e si è ritenuto adeguato modificare le quantità massime provvisorie di residui fissate per tali prodotti nella direttiva 1999/71/CE.

(7) La valutazione tecnico-scientifica dell'azossistrobina ai fini della sua inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata utlimata il 22 aprile 1998 sotto forma di relazione di riesame della Commissione. In questa relazione la dose giornaliera accettabile (DGA) per l'azossistrobina è stata fissata in 0,1 mg/kg bw/giorno. L'esposizione in vita dei consumatori di derrate alimentari trattate con azossistrobina è stata esaminata e valutata secondo le procedure e la prassi applicate nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità [1], ed è stato calcolato che le quantità massime di residui provvisorie fissate nella presente direttiva non causano il superamento della suddetta DGA.

(8) Nel corso della valtuazione e delle discussioni che hanno preceduto l'iscrizione dell'azossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE nono sono stati rilevati effetti tossici acuti tali da richiedere la fissazione di una dose acuta di riferimento.

(9) I partner commerciali comunitari sono stati consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni in merito a detti valori. La possibilità di stabilire tolleranze supplementari all'importazione per quanto riguarda le quantità massime di residui per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura verrà esaminata dalla Commissione quando saranno presentati dati accettabili.

(10) È stato tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
«Azossistrobina	5 Riso»

Articolo 2

Le quantità massime di residui indicati nell'allegato della presente direttiva sostituiscono quelli elencati per l'azossistrobina nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE.

Articolo 3

1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3. Essi applicano dette disposizioni dal 1º aprile 2001.

4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (riveduti), a cura del Programma GEMS/Alimentazione in collaborazione con il comitato del Codex sui residui di antiparassitari, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
1. **Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**	
i) AGRUMI	0,05 (p) (*)
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 (p) (*)
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di Pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
iii) POMACEE	0,05 (p) (*)
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altri	
iv) DRUPACEE	0,05 (p) (*)
Albicocche	
Ciliege	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altri	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) Uve da tavola e uve da vino	2
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,05 (p) (*)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,05 (p) (*)
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,05 (p) (*)
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altri	
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (p) (*)
vi) FRUTTA VARIE	
Avocadi	
Banane	2
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Licci	
Manghi	
Olive	
Passiflore	
Ananassi	
Melograni	
Altri	0,05 (p) (*)
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**	
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05 (p) (*)
Bietola rossa (o da orto)	
Carote	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsafrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05 (p) (*)
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altri	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	2 (p)
Peperoni	
Melanzane	
Altri	0,05 (p) (*)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	1 (p)
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5 (p)
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altri	
d) Mais dolce	0,05 (p) (*)
iv) CAVOLI	0,05 (p) (*)
a) Cavoli a infiorescenza	
Cavoli broccoli	
Cavolfiori	
Altri	
b) Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	
Cavoli cappucci	
Altri	
c) Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
d) Cavoli rapa	
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05 (p) (*)
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola	
Altri	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietole da foglia e da costa	
Altri	
c) Crescione acquatico	
d) Witloof	
e) Erbe fresche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
vi) LEGUMI (freschi)	0,05 (p) (*)
Fagioli (con baccello)	
Fagioli (senza baccello)	
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,05 (p) (*)
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
viii) FUNGHI	0,05 (p) (*)
a) Funghi coltivati	
b) Funghi selvatici	
3. **Legumi da granella**	0,05 (p) (*)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. **Semi oleaginosi**	0,05 (p) (*)
Semi di lino	
Semi di arachide	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole	
Semi di colza	
Semi di soia	
Senape	
Semi di cotone	
Altri	
5. **Patate**	0,05 (p) (*)
Patate precoci	
Patate tardive	
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,1 (p) (*)
7. **Luppolo** (essiccato) compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (p) (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(p) Indica una quantità massima provvisoria.